



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

VARIAZIONE IMPONIBILE IVA PER FALLIMENTO DEL DEBITORE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza del 15/12/2025, n. 3883/2025

Composizione

Pres. Epicoco - Est. Magaletti

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) –
451 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI
CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 - Variazione per mancato pagamento a
causa di fallimento del debitore - Infruttuosa partecipazione del
creditore alla relativa procedura concorsuale - Necessità – Esclusione –
Ragionevole probabilità di non soddisfacimento del credito –
Sufficienza – Fattispecie.

Massima

In tema di IVA, la variazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n.
633/1972 per l'ipotesi di emissione di una fattura per un'operazione
successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa del
sopravvenuto fallimento del debitore, non richiede l'infruttuosa
ripartizione finale dell'attivo fallimentare, essendo invece sufficiente la
prova della ragionevole probabilità di non soddisfacimento del credito
in ambito concorsuale, come nel caso del credito chirografario
ammesso ad uno stato passivo nel quale risultano iscritti anche crediti
ipotecari e privilegiati di ingente importo.

Rif. normativi

Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 16/11/2020, n. 25896 (Rv. 659650 - 01) – VEDI
Cass., Sez. 5, 27/1/2014, n. 1541 (Rv. 629452 - 01) – DIFF
2025

Anno pubbl.

Red. RAFFAELE ROSSI...